



Istituto Romano di San Michele

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
00147 ROMA – Piazzale Antonio Tosti n.4
tel. 06/51858205 – fax 06/5120986

info@irsm.it – istitutoromanosanmichele@pcert.postecert.it

www.irsm.it

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI A: progetto di fattibilità tecnica ed economica, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti l'intervento di recupero del primo piano e degli spazi comuni della palazzina Giuliani, sita nel Comprensorio istituzionale dell'Ente, per la realizzazione di una casa di riposo da 40 posti.

SCHEMA DI CONTRATTO

Il presente contratto è concluso in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 18, co. 1, del D.Lgs.31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, "*Codice dei Contratti*").

SONO PRESENTI:

da una parte:

ASP Istituto Romano di San Michele con sede legale a Roma, Piazzale Antonio Tosti n. 4, (C.F. 80112430584) rappresentata dal Direttore Dott. _____, nato a _____ il _____, c.f. _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente (di seguito denominato anche "Ente Committente");

dall'altra parte:

Il Professionista _____ nato a il _____, residente in _____, via _____, n. _____

(di seguito "*Professionista*");

(di seguito, congiuntamente "*le Parti*");

=====PREMESSO CHE=====

- a) la procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lett.e) del D. Lgs 36/2023, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti l'intervento di recupero del primo piano e degli spazi comuni della palazzina Giuliani, sita nel Comprensorio

istituzionale dell'Ente, per la realizzazione di una casa di riposo da 40 posti", in forza della Determina _____, è stata indetta dall'ASP IRSM, mediante piattaforma telematica Net4market;

- b) il presente appalto (di seguito, "*Appalto*") trova copertura nell'ambito delle risorse individuate _____ per un importo pari a € _____;
- c) ai sensi dell'articolo 15, co. 2 del Codice dei Contratti, il Responsabile unico del Progetto del Committente (di seguito, "*RUP*") è _____ giusta determina _____;
- d) non risulta necessario redigere il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), trattandosi di un servizio di natura intellettuale, così come previsto dall'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii. e quindi i costi per la sicurezza da rischi interferenziali sono pari a zero;
- e) sono stati verificati i requisiti dichiarati dall'aggiudicataria in sede di procedura, con conseguente adozione della Determina Direttoriale n. ___ del _____ di affidamento; con il medesimo atto si è autorizzata la stipula del presente contratto;
- f) in sede di offerta il Professionista ha accettato ogni clausola presente nella lettera di invito/Disciplinare di gara e nei documenti ivi allegati, compreso il presente contratto, posti a base della procedura;
- g) Il Professionista prima della stipula risulta in possesso dei requisiti di esecuzione previsti dalla *lex specialis*;
- h) con il presente contratto, il Committente intende, pertanto, conferire a [INSERIRE LA DENOMINAZIONE DEL PROFESSIONISTA], l'appalto avente ad oggetto i servizi tecnici di ingegneria e architettura per la progettazione di fattibilità tecnico economica, Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti all'intervento in oggetto

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto le premesse del presente Contratto e la documentazione qui di seguito elencata:

- 1. il Capitolato Tecnico Prestazionale e relativi allegati, come definito nel successivo articolo del presente contratto;
- 2. l'Offerta;
- 3. le garanzie e le polizze assicurative richieste in fase di gara;

I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso.

In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e nei documenti sopra indicati vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione delle prestazioni oggetto d'appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 2 - (Ambito soggettivo)

1. Nell'ambito del presente Contratto si intendono assunte le definizioni di cui al Capitolato Tecnico Prestazionale cui si rinvia.

2. Ai fini dell'esecuzione del presente atto, si intende per:

- Stazione appaltante (di seguito anche S.A.): ASP IRSM
- Ente committente: ASP IRSM;
- Professionista: _____ [completare], rappresentato per la firma del presente atto da _____ [completare], nella sua qualità di

_____ [completare];

- Responsabile unico del progetto: _____ [completare]

Articolo 3 - (Oggetto e finalità dell'appalto)

1. L'oggetto del presente Contratto consiste nell'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti l'intervento di recupero del primo piano e degli spazi comuni della palazzina Giuliani, sita nel Comprensorio istituzionale dell'Ente, per la realizzazione di una casa di riposo da 40 posti..
2. L'Ente Committente concede al Professionista, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per i servizi di cui sopra, come meglio di seguito indicati:
 - a) Progettazione di fattibilità tecnica economica;
 - b) Direzione lavori;
 - c) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
3. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:
 - 3.1 Progettazione di fattibilità tecnica economica
 - 3.1.1 La progettazione di fattibilità dovrà garantire la produzione della documentazione prevista nell'allegato I.7 del Codice degli Appalti vigente, alla sezione II (artt. da 6 a 21)
 - 3.1.2 Per quanto riguarda gli elaborati necessari alla richiesta di Autorizzazione della Soprintendenza, dovranno essere prodotte le planimetrie quotate di tutti i livelli con apposita relazione tecnica, come ivi indicato, ai fini della presentazione di tutto quanto necessario per il rilascio della predetta autorizzazione
 - 3.2 Direzione lavori con espletamento di tutte le attività ed i compiti espressamente demandati al direttore dei lavori dal Codice e relativo Allegato II.14 e dal Decreto del MIT del 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»
 - 3.3 Coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, compresa la redazione del piano di sicurezza di cui all'art. 91, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e la redazione del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto dell'allegato XV al citato Decreto Legislativo, integrante la progettazione
 - 3.4 Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione di cui all'art. 92 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative previste nella documentazione di gara. Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice appalti approvato con D. Lgs. n. 36/2023, secondo cui il Soggetto affidatario indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

In ragione dell'esigenza di garantire l'unitarietà del progetto e la continuità dell'attività di progettazione non è ammesso il subappalto della progettazione e della direzione dei lavori.

È ammesso il subappalto dei rilievi, delle misurazioni e picchettazioni e della predisposizione degli elaborati di progettazione antincendio.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il Professionista si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi complementari richiesti, anche ove non espressamente indicati, funzionali alla perfetta realizzazione dell'appalto, in conformità al Capitolato Tecnico Prestazionale posto a base della procedura, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte dell'Ente Competente, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente Contratto.

Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e, ove presente, al DEC per i relativi provvedimenti.

Le prestazioni oggetto dell'appalto dovranno essere realizzate nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; il Professionista dovrà garantire l'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali. Il Professionista ha l'obbligo di osservare le norme e le prescrizioni previste dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, ha l'obbligo altresì di attenersi sia alle norme generali in materia di sicurezza sia alle prescrizioni particolari contenute nei relativi piani redatti ai sensi del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 4 - (Termini e durata del contratto)

1. Il Contratto sarà efficace tra le parti a far data dalla sua sottoscrizione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, salvi i casi di risoluzione o recesso disciplinati dal Capitolato Tecnico Prestazionale e dal presente Contratto.
2. I termini per l'espletamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica decorrono dalla data del verbale di avvio dei servizi di architettura e ingegneria o, diversamente, dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza;
3. I termini per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto sono quelli indicati all'articolo 25 del Capitolato Tecnico Prestazionale.
4. Nel merito della fase di progettazione:
 - il termine per l'ultimazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica è di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di avvio alla progettazione da parte del RUP. Le tempistiche necessarie per la verifica (art. 42 del D.Lgs. 36/2023), compresa la verifica "in progress", e per le eventuali modifiche necessarie sono ricomprese in tale arco tempo temporale. Rimangono invece esclusi da tale arco temporale il processo approvativo ed i tempi per l'adeguamento del progetto alle prescrizioni ed osservazioni, formulate nel corso del processo approvativo;
5. Nel caso di mancato rispetto del termine di consegna di ciascuna fase progettuale, sarà applicata una penale nelle modalità previste nel Capitolato Tecnico Prestazionale.
6. Per tutte le prestazioni connesse alla fase di esecuzione o all'ultimazione dei lavori, ove non siano stabiliti espressamente termini negli atti di gara, il RUP procederà tramite ordini scritti ad indicare – a proprio insindacabile giudizio – i termini all'uopo concessi. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere sempre improntato a tempestività.
7. La sospensione delle prestazioni può essere disposta ai sensi dell'articolo 121 del Codice dei Contratti.
8. L'Ente committente ha anche facoltà di recesso in qualsiasi tempo dal presente contratto nel rispetto e con le conseguenze di cui all'art. 123 del codice.

Articolo 5 - (Luogo di svolgimento del servizio e risorse strumentali)

Il Professionista svolgerà le prestazioni oggetto del presente Contratto presso le proprie sedi aziendali, con propri mezzi e propria organizzazione, assumendosi il relativo rischio di impresa.

Articolo 6 - (Referenti responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio – Soggetti che svolgeranno le prestazioni professionali - Collaboratori)

1. Il Professionista, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, dichiara di eleggere domicilio legale presso la propria sede operativa individuata nel territorio del Comune di [INDICARE]_____.
2. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti, i documenti e le comunicazioni che riguardano l'esecuzione del presente Contratto e dell'intervento che ne costituisce oggetto.
3. Il Professionista, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti.
4. Il RUP può, in ogni momento, chiedere all'aggiudicatario l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

5. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Contratto. L'Ente Committente rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il medesimo Professionista intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Articolo 7 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)

1. Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione delle prestazioni oggetto di Appalto è di € _____ (euro _____/00), oltre IVA e oneri di legge, ed è stato determinato applicando agli importi ribassabili il ribasso percentuale offerto dal Professionista in sede di Offerta.

Tutte le attività previste dal presente Contratto saranno contabilizzate a corpo.

Il corrispettivo si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione della procedura, allegata al presente Contratto.

Il corrispettivo offerto ai servizi in fase di progettazione e di esecuzione è da intendersi fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi e categorie, risultanti dall'effettuazione dell'attività.

Il corrispettivo dovuto al Professionista sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni disciplinate nel Capitolato Tecnico Prestazionale, in particolare all'articolo 22.

2. Il Professionista dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo sopra determinato comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli, per come espressamente identificati nella lettera di invito/Disciplinare e nel Capitolato tecnico prestazionale, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni dell'Ente Committente, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo convenuto si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente contratto e include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

Al Professionista non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni ovvero che siano riconducibili a carenze delle attività necessarie per eseguire le prestazioni affidatagli.

Rimangono, altresì, a carico del Professionista le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del contratto.

3. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato al Professionista e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010:

Numero c/c: _____

Banca: _____

Gruppo: _____

Agenzia: _____

ABI: _____, CAB: _____, CIN: _____

IBAN: _____

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010, il Professionista dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

Cognome e nome: _____

Data e luogo di nascita: _____

Indirizzo di residenza: _____

Nazionalità: _____

Codice fiscale: _____

[AGGIUNGERE ALTRI NOMINATIVI, OVE NECESSARIO]

Il Professionista si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010.

Il Professionista si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.

I pagamenti saranno effettuati dall'Ente Committente secondo le modalità previste dall'articolo 22 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

Alle fatture emesse si applicano le norme relative allo split payment, di cui alla Legge n. 190/2014. I pagamenti saranno effettuati entro i termini previsti all'articolo 22 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

L'Ente Committente avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente contratto ex articolo 1456 Codice civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, co. 9 bis, della Legge n. 136/2010.

Articolo 8 - (Oneri e obblighi a carico del Professionista)

1. Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c., nonché della deontologia professionale. Si applicano altresì al presente contratto: la L. 2 marzo 1949, n. 143; la L. 7 agosto 2012, n. 134; il D.M. 17 giugno 2016, in materia di tariffe professionali ed ogni altra normativa vigente correlata all'oggetto dell'incarico, integrato con le disposizioni di cui all'All. I.13 al Codice.

2. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Ente committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Ente committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dell'Ente e di non aggravare gli adempimenti ed i procedimenti che competono a questi ultimi.

3. Il Professionista è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e servizi di cui al precedente paragrafo 2 ed in particolare con il Responsabile Unico del Progetto e gli altri eventuali professionisti designati dall'Ente committente per la realizzazione dell'intervento.

4. Il Professionista è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti in caso di danno erariale, ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1994 e ss.mm.ii.

5. Il Professionista è tenuto, nell'esecuzione del presente contratto, al rispetto delle clausole del Patto di integrità approvato con Deliberazione del CDA n. 38 del 29 dicembre 2022.

6. Il Professionista assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori, facenti parte della "filiera delle imprese", le clausole del Patto di integrità, che, con la sottoscrizione del presente contratto e dello stesso Patto, vengono espressamente, integralmente ed incondizionatamente accolte.

7. Il Professionista si obbliga a rispondere e a manlevare l'Ente Committente da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti del Professionista e/o subfornitore ovvero dell'Ente Committente medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dall'Ente Committente. Il Professionista risponderà direttamente e manleverà l'Ente Committente da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte del Professionista, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del Contratto.

Articolo 9 - (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il Professionista accetta espressamente:

a) che tutte le spese sono conglobate in forma forfettaria nel corrispettivo previsto, rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro, agli eventuali aggiornamenti tariffari che

dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere;

b) non si applicano gli articoli 7, 9, 10, 16, 17 e 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi collegiali, anticipazioni e incarichi parziali e ogni disposizione in contrasto con il D.M. 17 giugno 2016, integrato con le disposizioni di cui all'All. I.13 al D.Lgs n.36/2023, " *Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*".

2. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Professionista si impegna a:

a) produrre un numero minimo di 1 (una) copia cartacea in originale di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Ente committente, previa corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Ente committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);

b) produrre, unitamente agli elaborati di cui alla lettera a), su supporto informatico: 1 (una) copia degli elaborati di cui alla lettera a) in formato standardizzato editabile (tipo .DXF, .DWG, .MXD, .PLN, .DOC, .RVT, .XLS, .DOCX), 1 (una) copia in formato .PDF conforme all'originale e 1 (una) copia in formato .PDF conforme all'originale e sottoscritta digitalmente.

3. Il Professionista è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Ente committente, nonché ogni volta che le circostanze lo rendano opportuno.

4. Il Professionista è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Ente committente, o a conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione della progettazione o dell'andamento dell'opera, a semplice richiesta dell'Ente committente.

5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato, l'Ente committente diviene proprietario di tutti gli elaborati prodotti ed è autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamenti a terzi.

Articolo 10 - (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. Il Professionista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito alla vigente normativa e agli atti di incarico.

2. Qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento rilevante deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Ente committente.

Articolo 11 - (Obblighi del Professionista in materia di rapporti di lavoro, di contribuzione, di assistenza e previdenza)

1. Il Professionista dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l'esecuzione del presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Professionista nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.

2. Il Professionista assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui è soggetto.

Il Professionista è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Si applicano le relative disposizioni del Capitolato Tecnico Prestazionale, cui si rinvia espressamente.

Articolo 12 - (Garanzie ed Assicurazione)

Si dà atto che il professionista ha prodotto la garanzia definitiva n. _____ emessa da _____ peri a € _____.

Si dà atto che il professionista ha prodotto la polizza generale di responsabilità civile professionale n. __, emessa da __, Agenzia di _____, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza e conservata agli atti.

Articolo 13 - (Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto)

1. Il Committente ha facoltà di esercitare, sia direttamente, sia mediante soggetti terzi dalla medesima incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato dell'Affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del Committente.
2. L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente non esonera né limita in ogni caso l'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell'attività esercitata dall'Affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dal Committente o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.
3. È facoltà dal Committente accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta l'idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti. A tal fine, l'Aggiudicatario sarà tenuto a consentire al Committente l'effettuazione di verifiche ed ispezioni e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneità di tali soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali. L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell'Aggiudicatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del Contratto.
4. Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti dell'Ente Committente per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto nonché per l'adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull'Appaltatore dei lavori.
5. La verifica di conformità finale delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o, ove nominato, dal DEC a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini indicati nel Capitolato d'Oneri

Articolo 14 - (Subappalto – Subaffidamento)

1. [SCEGLIERE TRA]

- A) Il Professionista in sede di offerta ha dichiarato di non voler subappaltare/subaffidare le prestazioni oggetto dell'Appalto.
- B) Il Professionista in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare/subaffidare le seguenti prestazioni: _____

Dette prestazioni potranno essere subappaltate o subaffidate, previa autorizzazione dell'Ente Committente e nel rispetto dell'articolo 119 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dagli articoli 1 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese del Professionista i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente committente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto ferma restando comunque la responsabilità esclusiva dell'affidatario/progettista L'Ente Committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione di quella parte di servizio oggetto di subappalto.

Articolo 15 -(Penali)

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi del Professionista assunti in forza del presente Contratto, l'Ente Committente applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all' 1‰ (un per mille) del corrispettivo per la singola fase progettuale, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento), alle condizioni e con le modalità stabilite e descritte all'articolo 22 del Capitolato Tecnico Prestazionale:

a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal capitolato speciale d'appalto;

b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti l'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine determinato.

2. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dall'Ente committente.

3. Ai sensi dell'art. 121, co.8, del D.Lgs 36/2023 il Professionista che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuali. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'Ente committente. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori.

4. In ogni caso, si rinvia al Capitolato per la disciplina dei termini e delle condizioni di operatività delle penali.

Articolo 16 - (Esecuzione in danno)

1. È facoltà dell'Ente Committente, nel caso in cui il Professionista o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente contratto, di ordinare ad altro soggetto, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Professionista o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

In caso di risoluzione del contratto, sia ai sensi dell'articolo 1662 del Codice civile che ai sensi dell'articolo 1456 Codice civile, l'Ente Committente si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto; i maggiori oneri dovuti all'affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, secondo quanto previsto dall'art.124, comma 2, del Codice, saranno a carico del Professionista inadempiente

Nei suddetti casi, l'Ente Committente avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che il Professionista è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime il Professionista dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Articolo 17 - (Certificato di verifica di conformità o Certificato di regolare esecuzione)

1. Il certificato di verifica di conformità è rilasciato con le modalità e nei termini stabiliti dal Capitolato Tecnico Prestazionale.

Articolo 18 - (Risoluzione e clausola risolutiva espressa)

1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto e la relativa disciplina sono previste all'art.29 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

2. Il Contratto è altresì risolto di diritto al verificarsi delle condizioni richiamate nel presente atto e previste nel Capitolato Tecnico Prestazionale quali clausole di risoluzione espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile. Il Contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. subordinatamente alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014, ogni qualvolta nei confronti

dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

3. Al verificarsi della risoluzione l'Ente Committente altresì tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi per l'espletamento della nuova procedura di gara.

4. Inoltre, l'esecuzione di prestazioni in violazione delle condizioni di esecuzione ai sensi dell'articolo 113 del Codice dei Contratti comporta la risoluzione del presente atto.

Articolo 19 - (Recesso)

1. L'Ente Committente avrà il diritto insindacabile di recedere, in tutto o in parte, dal presente Contratto in ogni momento alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 30 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

Dalla data di comunicazione del recesso, il Professionista dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Ente Committente.

Articolo 20 - (Cessione del contratto – Cessione dei crediti)

1. Si applica quanto disposto dall'articolo 29 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

Articolo 21 - (Modifiche assetti proprietari)

1. Il Professionista è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente Committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Articolo 22 - (Incompatibilità)

1. Il Professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con il Committente e si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Articolo 23 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Si applica quanto disposto dall'articolo 31 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

Articolo 24 - (Doveri di riservatezza e astensione)

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati prodotti dal Professionista nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Appalto, rimarranno di titolarità esclusiva dell'Ente Committente che potrà, quindi, disporne.

Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Progetto e tutte le informazioni inerenti, sono da considerarsi strettamente riservate e i professionisti a qualsiasi titolo incaricati della progettazione non potranno darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione del Committente o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.

L'Aggiudicatario è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo, nonché subappaltatori e loro dipendenti, collaboratori e consulenti. L'Aggiudicatario è, comunque, responsabile dell'eventuale divulgazione delle informazioni relative al progetto, da parte di qualsiasi soggetto ne sia venuto a conoscenza in conseguenza della

stipula del contratto. L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio. L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto. Il Professionista è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetta.

Pertanto, l’Ente Committente avrà diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto.

Articolo 25 - (Spese, imposte e tasse)

1. Ai sensi dell’articolo 32 del Capitolato Tecnico Prestazionale tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente Capitolato, con la sola esclusione dell’I.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte a carico del Committente, sono e saranno ad esclusivo carico dell’Affidatario, senza diritto di rivalsa; tra queste vi sono:

- a) le spese contrattuali;
- b) le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto dall’avvio dell’esecuzione del servizio al collaudo delle opere;
- c) le spese relative alla pubblicità della gara, ove previste dalla vigente normativa.

2. Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Affidatario. S’intendono, altresì, a carico dell’Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, quali le spese per provvedere agli eventuali strumenti topografici ed al personale necessario per le operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, etc., finalizzati all’espletamento della presente prestazione.

3. Si applicano le relative disposizioni del Capitolato Tecnico Prestazionale.

Articolo 26 - (Trattamento dei dati personali e oneri di comportamento in materia di privacy)

1. In relazione a quanto disposto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), le parti stipulanti dichiarano che al Professionista sono state comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, come previsto dagli artt. 12 e 13 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e le modalità per l’esercizio dei propri diritti spettanti in virtù del capo III del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679).

2. Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

3. L’Ente committente tratta i dati relativi al presente contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

4. La trasmissione dei dati dal Professionista all’Ente committente avverrà anche per via telefonica o telematica, nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 196/2003.

5. Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato decreto legislativo 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

6. Il Professionista dovrà garantire che il personale adibito al servizio mantenga la più assoluta riservatezza in ordine alle informazioni, di qualsivoglia natura, di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento del servizio e che osservi scrupolosamente le disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196/03.

7. Ai sensi dell’articolo 35 del Capitolato Tecnico Prestazionale, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, i dati raccolti saranno trattati, anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. In particolare, si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali, redatta ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione Dati Personali.

Articolo 27 - (Controversie e foro competente)

Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 211 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica ai servizi oggetto di Appalto, per quanto compatibile, la disciplina dell'articolo 210 del Codice dei Contratti, nonché quanto disposto dall'articolo 34 del Capitolato.

Ai sensi dell'articolo 212 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Ove non si proceda all'accordo bonario e il Professionista confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente Contratto è devoluta al Tribunale ordinario presso il Foro competente in via esclusiva è quello di Roma.

È espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Articolo 28 - (Domicilio e rappresentanza delle parti)

1. Il Professionista elegge il proprio domicilio, per tutti gli effetti di cui al presente contratto, presso [completare] – indirizzo PEC _____ [completare]. Qualunque comunicazione effettuata dall'entecommittente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Professionista.

2. Il Professionista individua il seguente soggetto come referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso all'esecuzione del presente contratto:
[completare] _____ in qualità di _____.

3. Ogni comunicazione, richiesta e ordine indirizzati dall'Ente committente e dai suoi rappresentanti a uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al Professionista.

4. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Professionista intenda far pervenire all'Ente committente è trasmessa presso la sede dell'ente e indirizzata al Responsabile Unico del Progetto.

Articolo 29 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)

1. Le parti si danno reciprocamente atto che per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento al D.lgs. n. 36/2023 e alle disposizioni di cui al Codice civile regolanti la materia.

2. Si richiamano altresì tutte le prescrizioni contenute negli atti della procedura, nessuno escluso, nonché le obbligazioni assunte dal Professionista in base all'offerta economica presentate in sede di procedura.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice civile.

Articolo 30 - (Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente contratto è vincolante per l'Ente committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa, che deve essere comunicato al Professionista.

2. Tutte le spese inerenti agli adempimenti fiscali, ivi comprese quelle di bollo e di registrazione del presente atto, con la sola esclusione dell'IVA, sono a carico del Professionista.

3. Bollo totalmente a carico della controparte assolto in modo virtuale ai sensi degli articoli 15 e 15 bis del

DPR 642 del 26/10/1972.

4. Sono altresì a carico del Professionista tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo.

§§§

Per l'Ente committente: _____

Per il professionista: _____